

Gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale: il punto della situazione

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 8 Giugno 2019

Gli Isa rappresentano una metodologia volta a definire il grado di affidabilità/compliance, o di anomalia, di imprese e professionisti e rappresentano senz'altro un'evoluzione rispetto agli studi di settore, ma ancora sussistono criticità, anche tecniche, tra cui, ad esempio, la mancanza del software per la richiesta di accesso ai dati necessari a verificare il grado di affidabilità. Facciamo il punto della situazione a riguardo.



nt" width="316"]

[SEGUI TUTTI I NOSTRI APPROFONDIMENTI](#)

[DEDICATI AGLI ISA >](#)[/caption]

Gli Isa rappresentano una metodologia volta a definire il grado di affidabilità/compliance, o di anomalia, di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10 e riconoscendo, sulla base di questi parametri, alcuni benefici premiali. In pratica gli Isa dovrebbero assumere la funzione di pagelle in grado di valutare il grado di affidabilità del contribuente: tanto più alto sarà il "voto" ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere al sistema dei premi. Gli Isa rappresentano senz'altro un'evoluzione rispetto agli studi di settore, ma ancora sussistono criticità, anche tecniche, tra cui, ad esempio, la mancanza del software

per la richiesta di accesso ai dati necessari a verificare il grado di affidabilità.

Il punto della situazione

Alla fine del 2018 sembrava quasi che gli indici sintetici di affidabilità fiscale, destinati a superare i “vecchi” studi di settore, non vedessero neppure la luce.



left" width="300"]

[POTREBBE INTERESSARTI IL NOSTRO](#)

[PROSSIMO WEBINAR, DEDICATO PROPRIO AGLI ISA, SCOPRILO QUI >](#)^[/caption]

Un emendamento presentato in Commissione Finanze al Ddl semplificazioni fiscali ne prevedeva infatti l'abrogazione, stabilendo che le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri, degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale cessassero di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Il debutto dei nuovi Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) ha dunque seriamente rischiato di non partire, dopo essere già stato rinviato nel 2017 e 2018.

E questo nonostante:

- fosse stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF 23 marzo 2018, che aveva ufficialmente approvato gli Isa relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali;
- e che con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 maggio 2018 fosse già stato approvato il programma delle attività di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018.

Poi, come noto, l'emendamento non è passato, ma era senz'altro un indice di quanto lo strumento fosse visto con "diffidenza".

Non farli entrare in vigore e riesumare i vecchi studi di settore certo sarebbe stato però ancora peggio, dato che Sose non aveva comunque aggiornato o modificato i modelli relativi agli studi, essendo dunque tali modelli, in gran parte (circa due terzi del totale) scaduti, perché approvati da più di un triennio e non assoggettati all'obbligatorio procedimento di revisione.

La storia

Vero è che la storia degli Isa è stata senz'altro travagliata e vero è che gli Isa non sono in realtà una rivoluzione, a **confronto con gli studi di settore**, rappresentandone piuttosto un **correttivo**. L'impostazione dei due strumenti è però molto **diversa**.

Il legislatore, nell'articolo 62-bis, del DI 331/1993, aveva infatti introdotto gli studi di settore *"al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice"* e prevedeva, nel successivo articolo 62-sexies, che gli accertamenti di tipo analitico presuntivi potessero *"essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore"*.

Di segno opposto, invece, il primo comma del richiamato articolo 9-bis del DI 50/2017, in cui si affermava che gli Isa venivano introdotti per *"favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali"*.

Il funzionamento

Gli Isa rappresentano quindi una metodologia volta a definire il grado di affidabilità/compliance, o di anomalia, di imprese e professionisti, valutando la loro affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. E riconoscendo, sulla base di questi parametri, alcuni benefici premiali, tra cui, ad esempio, anche la riduzione dei termini per gli accertamenti, o rimborsi fiscali erogati in via prioritaria.

In pratica gli Isa dovrebbero assumere la funzione di vere e proprie pagelle in grado di valutare il grado di affidabilità del contribuente, su una scala che va da 1 a 10: tanto più alto sarà il “voto” ricevuto, tanto più il contribuente potrà accedere ad un *sistema di premi*.

In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente a imposte dirette e Irap;
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr 633/1972;
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Già da tempo si parlava, comunque, di abolire gli studi di settore, in quanto mezzo non idoneo a rilevare la realtà economica delle imprese, soprattutto in tempi di crisi.

Un ulteriore limite degli studi di settore era poi che applicavano un **parametro singolo** per imprese di fatturato e dimensioni diverse.

Anche il **calcolo degli indici di affidabilità** si basa su un **metodo statistico-economico**. Mentre però gli studi di settore si basavano su un calcolo statistico uguale per tutte le attività rientranti nello stesso cluster, gli Isa prevedono ora un calcolo basato su specifici indicatori per ogni attività individuata, a loro volta differenziati in indicatori elementari di affidabilità e indicatori elementari di anomalia.

Ad indici bassi corrisponde una bassa affidabilità fiscale del soggetto, mentre più alto è il valore e più alta sarà l'attendibilità fiscale del soggetto.

Una delle più importanti novità rispetto agli studi di settore è poi che nel calcolo viene applicato un **modello di regressione** che prende in considerazione i dati di 8 anni: in tal modo, utilizzando un

periodo temporale più ampio (per gli studi di settore si misurava solo un anno) le informazioni dovrebbero essere più accurate.

Insomma, senz'altro uno strumento molto più raffinato rispetto agli studi di settore.

Il che non vuol dire che sia uno strumento esente da critiche e punti deboli, laddove, comunque, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 ha da ultimo, tra le altre, disposto:

- l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali;
- l'individuazione del livello minimo di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo;
- la gestione delle deleghe agli intermediari;
- la modifica del provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della modulistica Isa da utilizzare per il periodo d'imposta 2018.

Benefici possibili

Il provvedimento ha poi fissato in un *range* tra 8 e 9, i punteggi dei livelli di affidabilità che i contribuenti devono raggiungere per poter accedere ai benefici premiali indicati dal comma 12 dell'articolo 9-bis del DL 50/2017.

Per accedere ai benefici è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo.

Per effettuare il calcolo a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, c'è del resto bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano, anche di altri dati nella disponibilità dell'Agenzia.

Tali ulteriori informazioni consistono sia in dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti e sia in dati "precalcolati" (quali, ad esempio, la media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, quali il valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali etc.) e possono essere acquisite

puntualmente o massivamente.

L'acquisizione puntuale da parte del contribuente (o dell'intermediario) può avvenire attraverso la consultazione del **Cassetto fiscale**, accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline.

Per l'acquisizione massiva da parte degli incaricati alla trasmissione telematica vengono invece previsti due distinti procedimenti, a seconda che l'intermediario sia o meno delegato alla consultazione del *Cassetto fiscale* del contribuente per il quale richiede i dati.

Gli **intermediari delegati** alla consultazione del *Cassetto fiscale* del contribuente trasmettono all'Agenzia delle entrate, attraverso Entratel, un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione.

Gli **intermediari non provvisti di delega** alla consultazione del *Cassetto fiscale* del contribuente acquisiscono invece le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico (l'Agenzia ha indicato gli elementi minimi che la stessa deve contenere e cioè codice fiscale e dati anagrafici del contribuente, periodo di imposta a cui si riferisce il modello Isa, data di conferimento della delega).

Verificata la correttezza degli elementi di riscontro, l'Agenzia procede con l'attivazione della fornitura massiva.

In entrambi i casi (intermediario con o senza delega), l'Agenzia dovrebbe rendere disponibile un apposito *software* per la predisposizione del *file* contenente la richiesta.

Il problema è che, ad oggi, il software, indispensabile per mettere i contribuenti nelle condizioni di conoscere il proprio livello di affidabilità, non è ancora stato rilasciato, il che, vista la data di partenza del 1° luglio 2019, sta creando preoccupazioni nelle categorie professionali.

**PER CHI SOTTOSCRIVE ABBONAMENTO PLUS INVIAMO IN OMAGGIO IL DOSSIER DI
CARLO NOCERA DEDICATO AGLI ISA**

A cura di Giovambattista Palumbo

Giovedì 6 Giugno 2019

[PARTECIPA ALLA VIDEOCONFERENZA DELL'11 GIUGNO - RELATORE DANILO SCIUTO - IN
TEMA DI ISA](#)